## REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLE PREVISIONI DEL D.LGS. N. 80/2021 E DEL CCNL 16 NOVEMBRE 2022 IN TEMA DI PROGRESSIONI VERTICALI DI CUI AGLI ARTICOLI 13 E 15 DEL CCNL 16 NOVEMBRE 2022

#### Art. 1

### Ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle progressioni verticali di cui all'articolo 3 del D.L. n. 80/2021 e di cui agli articoli 13 e 15 del CCNL 16 novembre 2022.
- 2. Le progressioni verticali di cui al presente regolamento devono essere previste nel programma annuale e triennale del fabbisogno.
- 3. Il o i vincitori sono esonerati dalla effettuazione del periodo di prova e ad essi si applicano le previsioni dettate dai commi 2 e 3 dell'articolo 15 del CCNL 16 novembre 2022.
- 4. Prima della adozione del presente regolamento è stata resa la informazione preventiva ed il confronto, giusta richiesta dei soggetti sindacali.

#### Art. 2

## La disciplina ed i requisiti

- 1. Le progressioni verticali di cui al presente regolamento possono essere indette:
  - a) fino al 31 dicembre 2025 per quanto attiene alle progressioni di cui all'art. 13 del CCNL 16/11/2022
  - b) senza limiti di tempo per quanto attiene alle progressioni di cui all'art. 15 del CCNL 16/11/2022
- 2. Gli oneri per le progressioni di cui al precedente comma 1a) sono finanziati entro il limite dello 0,55% del monte salari 2018. Possono essere finanziati anche con risorse aggiuntive tratte dalle capacità assunzionali e, in tale fattispecie, gli enti dovranno riservare alle assunzioni dall'esterno almeno il 50% delle posizioni disponibili.
- 3. Gli oneri per le progressioni di cui al precedente comma 1b) sono finanziati dalle capacità di bilancio, tenuto conto dei limiti in materia di spesa di personale.
- 4. I bandi sono pubblicati sul sito internet dell'ente per almeno 15 giorni consecutivi
- 5. Per le progressioni di cui al precedente comma 1a), i requisiti di partecipazione sono contenuti nella tabella C "di corrispondenza" allegata al CCNL 16 novembre 2022.

## Art. 3

# Criteri e modalità di svolgimento della selezione per le progressioni di cui all'art. 13 del CCNL 16/11/2022

- 1. La valutazione viene effettuata attraverso i seguenti criteri:
  - a) Esperienza maturata nell'area (o categoria) contrattuale di provenienza, anche a tempo determinato, in ragione di 0,30 per ogni mese di servizio, arrotondati per eccesso o difetto e fino al massimo di 60 punti, ulteriori rispetto ai requisiti di cui alla tabella C del CCNL 16/11/2022;
  - b) Laurea magistrale o specialistica nel medesimo percorso universitario di quello previsto per l'accesso dall'esterno nella categoria di provenienza, fino a un massimo di 20 punti applicando la seguente formula:
    - (voto massimo-voto minimo): (20-5) = (voto conseguito voto minimo) : (X 5)
  - c) Competenze professionali, fino a 20 punti. Si assegna un punteggio complessivo fino a 20 punti per i titoli di studio, ulteriori rispetto a quelli già valutati al precedente punto b), abilitazioni e attestazioni acquisite a seguito della frequenza di corsi di formazione e aggiornamento, tenuto conto,

- dell'attinenza del percorso professionale documentato rispetto al profilo di assegnazione del dipendente ed alle mansioni a cui lo stesso è preposto
- del conseguimento di un titolo o attestato, preferibilmente a seguito di prova finale
- della concreta possibilità da parte dell'Ente di beneficiare del miglior livello professionale conseguito dal dipendente nell'erogazione dei servizi

Non sono valutati i percorsi formativi finanziati dall'Ente e/o fruiti in orario di lavoro, ed i percorsi utili per il raggiungimento del livello minimo di crediti necessari per il mantenimento dell'iscrizione ad albi professionali, qualora richiesta dagli Ordini.

A parità di punteggio in graduatoria, viene data la precedenza, nell'ordine:

- maggiore punteggio riferito alle competenze professionali
- (in subordine) maggiore anzianità anagrafica
- (in ulteriore subordine) sorteggio.
- 2. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie, che sono utilizzate solamente nel tetto dei posti per i quali la procedura è indetta, procedura che non può essere utilizzata per ulteriori e successive progressioni, fatto salvo lo scorrimento della graduatoria nel caso di dimissioni da parte di un beneficiario.
- 3. La graduatoria è predisposta ed approvata dal Direttore che provvede anche, previo accertamento del possesso dei requisiti da parte dell'Ufficio Personale, alla assunzione ed alla sottoscrizione del contratto individuale.

### Art. 4

# Criteri e modalità di svolgimento della selezione per le progressioni di cui all'art. 15 del CCNL 16/11/2022

- 1. La valutazione viene effettuata attraverso i seguenti criteri:
  - a) MEDIA DELLE ULTIME TRE VALUTAZIONI INDIVIDUALI (art.14, comma 2, lett. d) punto 1). Il punteggio derivante dalla media ponderata delle valutazioni del triennio, arrotondato al terzo decimale, sarà riproporzionato su base 50, da computarsi come segue:
    - I) valutazione primo anno precedente (anno 2022 per le progressioni con decorrenza 1/1/2023): 45/100
    - II) valutazione secondo anno precedente (anno 2021 per le progressioni con decorrenza 1/1/2023): 35/100
    - III) valutazione terzo anno precedente (anno 2020 per le progressioni con decorrenza 1/1/2023): 20/100

La media così ottenuta viene inserita fasce regressive di 2 punti ciascuna (fascia 100-98,001; fascia 98-96,001; fascia 96-94,001 e così via...)

Il valore superiore della fascia di inserimento viene moltiplicato per 50/100

- b) Assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni
- c) Titolo di studio superiore rispetto a quello previsto per l'accesso dall'esterno nella categoria di destinazione tenuto conto:
  - dell'attinenza del percorso professionale documentato rispetto al profilo di destinazione del dipendente ed alle mansioni a cui lo stesso sarà preposto
  - della concreta possibilità da parte dell'Ente di beneficiare del miglior livello professionale conseguito dal dipendente nell'erogazione dei servizi

fino a un massimo di 40 punti applicando la seguente formula:

(voto massimo-voto minimo): (40-10) = (voto conseguito - voto minimo) : (X - 10)

d) Valutazione degli incarichi svolti negli ultimi 10 anni, senza oneri per l'Ente e fuori dall'orario di lavoro presso altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati: fino a 10 punti, tenuto conto, dell'attinenza dell'incarico documentato rispetto all'attività

dell'ente e/o al profilo di destinazione del dipendente ed alle mansioni a cui lo stesso sarà preposto; vengono valutati unicamente incarichi della durata minima di 20 ore caduno; a tali incarichi saranno assegnati 0,25 punti per ogni ora eccedente il limite minimo.

A parità di punteggio in graduatoria, viene data la precedenza, nell'ordine:

- maggiore punteggio riferito alle valutazioni individuali
- (in subordine) maggiore anzianità anagrafica
- (in ulteriore subordine) sorteggio.
- 2. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie, che sono utilizzate solamente nel tetto dei posti per i quali la procedura è indetta, procedura che non può essere utilizzata per ulteriori e successive progressioni.
- 3. La graduatoria è predisposta ed approvata dal Direttore che provvede anche, previo accertamento del possesso dei requisiti da parte dell'Ufficio Personale, alla assunzione ed alla sottoscrizione del contratto individuale.